



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'

Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

Prot. 29891

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

VISTO il proprio decreto 4 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 2009 n. 215, di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'

Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

dal 12 al 15 dicembre 2008 e dell'eccesso di neve dal 17 dicembre 2008 al 26 gennaio 2009
nelle Province di Cuneo e Torino;

VISTA le note del 6 ottobre e del 16 novembre 2009 con le quali la REGIONE
PIEMONTE ha chiesto di estendere ad altri Comuni delle Province di Cuneo e Torino la
delimitazione delle aree danneggiate;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

D E C R E T A :

Articolo 1

La dichiarazione di eccezionalità piogge alluvionali dal 12 al 15 dicembre 2008 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse è estesa ai Comuni di BENEVELLO, BORGOMALE, BOSSOLASCO, CRAVANZANA, SOMANO, TREZZO TINELLA, della Provincia di CUNEO, ed ai Comuni di ANDRATE, BOBBIO PELLICE, BUSSOLENO, CERES, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, COAZZE, EXILLES, FENESTRELLE, GIAGLIONE, LUGNACCO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSÀ, MEUGLIANO, MEZZENILE, PERRERO, PRAGELATO, PRALI, QUINCINETTO, ROURE, SALBERTRAND, SALZA DI PINEROLO, SAUZE D'OULX, SAUZE DI CESANA, SETTIMO VITTONI, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, VALGIOIE, VICO CANAVESE, VILLAR PELLICE, della Provincia di TORINO, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche.

Articolo 2

La dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 17/12/2008 al 26/01/2009 di cui al decreto 4 settembre 2009 richiamato nelle premesse è estesa ai Comuni di ALA DI STURA, ANDRATE, ANGROGNA, BOBBIO PELLICE, BUSSOLENO, CANTOIRA, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIOMONTE, COAZZE, CONDOVE, FENESTRELLE,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'

Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

GRAVERE, GROSCAVALLO, LEMIE, LUGNACCO, MATTIE, MOMPANTERO,
NOVALESA, PERRERO, PIVERONE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO,
QUINCINETTO, RORA', ROURE, SALBERTRAND, SALZA DI PINEROLO, SAUZE DI
CESANA, SETTIMO VITTONI, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, USSEAUX, USSEGLIO,
VICO CANAVESE, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VIU', della Provincia di
TORINO, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, limitatamente alle strutture aziendali
di proprietà dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, della stessa normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 21 dicembre 2009

IL MINISTRO
F.to ZAIA